



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale

Ordinanza concernente un'entrata in vigore parziale della legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi

del 16 dicembre 2022

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra II capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 2021¹ sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi,

ordina:

Articolo unico

¹ Gli articoli 9 capoverso 3–6 e 27 capoverso 1^{bis} della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque entrano in vigore il 1° febbraio 2023².

² Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ FF 2022 665; disposizioni già entrate in vigore: RU 2022 263
² RS 814.20

Entrata in vigore parziale legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi«%ASFF_YYYY_ID»
